CAMERA DEI DEPUTATI N. 4599

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (PRESTIGIACOMO)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

E DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET

Presentato il 13 gennaio 2004

Onorevoli Deputati! — A distanza di, rispettivamente, oltre sette ed oltre cinque anni dall'entrata in vigore delle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, con l'approvazione delle quali il legislatore aveva inteso infliggere un colpo decisivo al fenomeno della pornografia

minorile e dello sfruttamento sessuale dei minori, continuano ad essere quanto mai frequenti i casi di coinvolgimento di minori in fatti di pedofilia e pornografia.

Il fenomeno, nei suoi molteplici aspetti, è stato oggetto di costante attenzione anche in ambito europeo, da ultimo nella risoluzione dell'11 aprile 2000, con la quale il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di intraprendere iniziative legislative e, in particolare, di presentare una proposta di decisione quadro che permettesse di contrastare validamente i fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia infantile, in particolare mediante la previsione di incriminazioni e sanzioni comuni agli Stati membri.

Tale proposta di decisione quadro è stata presentata dalla Commissione al Consiglio dell'Unione europea nel gennaio del 2001; terminata la fase di negoziazione di tale strumento, nel corso del Consiglio GAI del 14/15 ottobre 2002, è stato raggiunto un accordo politico in ordine alla decisione quadro, che verrà quindi approvata in una prossima sessione del Consiglio una volta sciolta l'unica riserva di esame parlamentare allo stato pendente formulata dalla Svezia.

La decisione quadro, pur non ancora formalmente adottata, sarà dunque, a breve, del tutto verosimilmente, pienamente vincolante per il nostro Paese, che sarà chiamato ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in essa contenute.

In tale prospettiva, si è ritenuto di assumere sin d'ora un'iniziativa normativa volta ad adeguare la legislazione del nostro Paese alla decisione quadro. Mediante la stessa si intende anche ribadire con fermezza l'impegno già intensamente profuso nel corso dei lavori preparatori, che hanno visto in prima fila il nostro Paese negli sforzi volti alla adozione di uno strumento che fosse il più possibile efficace nel combattere, con assoluto rigore, fenomeni criminosi che integrano gravissime violazioni del diritto fondamentale di ogni minore ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo sereni ed armoniosi.

Le linee portanti della decisione quadro, recepite nel presente disegno di legge, sono le seguenti:

a) l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età, sulla scorta della definizione di «bambino», dalla stessa

adottata, quale « persona di età inferiore ai diciotto anni »;

- b) l'ampliamento della nozione di « pornografia infantile » e la ricomprensione, nell'ambito della stessa, del materiale pornografico che ritragga o rappresenti, oltre ad un minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori, nonché realistiche immagini virtuali di minori, dandosi così una risposta, sul piano penale, anche al fenomeno della pornografia minorile che appaia tale per l'utilizzazione, nella produzione della stessa, di persone che sembrino minori ed al fenomeno della pornografia minorile virtuale;
- c) l'individuazione di elementi costitutivi dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile comuni a tutti gli Stati membri;
- *d)* la previsione di adeguate soglie sanzionatorie in relazione ai reati in questione;
- e) la previsione della responsabilità delle persone giuridiche nelle ipotesi in cui i reati in considerazione siano commessi, a vantaggio delle medesime, da soggetti che agiscano in base ad un potere di rappresentanza, al potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o all'esercizio del controllo su di essa;
- f) la previsione di disposizioni comuni in materia di giurisdizione e di esercizio dell'azione penale;
- g) l'individuazione di regole comuni agli Stati membri in materia di protezione ed assistenza delle vittime dei reati.

Il presente disegno di legge, partendo dalla considerazione che il nostro Paese si è già dotato, con le leggi n. 66 del 1996 e n. 269 del 1998, di un sistema moderno di contrasto del fenomeno, intende tuttavia fornire, da un canto, gli strumenti di completamento della legislazione nazionale necessari ad una coerente attuazione della decisione quadro e, d'altro canto, integrare la legislazione medesima laddove la stessa si sia rivelata insufficiente o

lacunosa a fronte della esigenza di risposte efficaci, sul piano preventivo e repressivo, ed adeguate, rispetto alla diffusione e gravità del fenomeno.

In tale contesto una particolare considerazione si è ritenuto di riservare alla commissione degli illeciti in questione tramite l'utilizzo della rete INTERNET.

La forte crescita dell'utilizzo di tale rete, e delle reti telematiche in genere, rende infatti necessario ed urgente un intervento che sia specificamente mirato ad adeguare gli strumenti di contrasto dello sfruttamento dei minori attuato attraverso l'uso delle reti medesime, razionalizzando tutte le iniziative volte a contenere il preoccupante e diffuso fenomeno dello scambio e della vendita *on line* di materiale pornografico minorile agevolato dalla possibilità di avvalersi di strumenti di pagamento quali le carte di credito.

Ferma restando, dunque, la necessità di un adeguamento della normativa penale in materia – necessità cui provvede il capo I del presente disegno di legge, principalmente, come s'è detto, adeguando la nostra legislazione alla menzionata decisione quadro – si avverte altresì l'assoluta necessità di porre in campo, con urgenza, tutte le misure ed i possibili strumenti tecnici che consentano di neutralizzare o comunque di ridurre l'utilizzo delle reti telematiche per la diffusione e la commercializzazione di materiale pornografico prodotto utilizzando minori.

In relazione alla complessità e vastità del fenomeno descritto ed al particolare strumento di diffusione utilizzato, il capo II del disegno di legge introduce un meccanismo finalizzato sia alla raccolta ed al monitoraggio organico dei dati sui siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, che al diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento, al fine di rompere quei meccanismi che permettono, al momento, a molti soggetti, di evitare il blocco del sito e di continuare ad avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare degli introiti derivanti dal turpe commercio in questione.

Dei singoli punti oggetto dell'intervento si fornisce una illustrazione nell'esame analitico dell'articolato che segue.

L'articolo 1, modifica l'articolo 600-ter del codice penale.

La lettera *a)* del comma 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 600-*ter*.

La fattispecie di cui al suddetto primo comma, è stata, in primo luogo, riformulata in termini di dolo generico, anziché specifico come nel testo attuale, in termini cioè di realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico mediante l'impiego di minori degli anni diciotto.

In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella formulazione della fattispecie, il termine « sfruttamento » di minori, con il termine « utilizzazione ».

Ciò al fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in dottrina, pur se non nella giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, sul punto, in particolare, Corte di cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2000 [depositata il 5 luglio 2000], n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfruttamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l'esistenza di una finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non appare necessitata dal dato testuale.

Tra le condotte sanzionate è stata infine inserita, in ossequio al disposto della decisione quadro, quella di chi « induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche ».

Nell'opera di revisione dell'articolo 600-ter, primo comma, del codice penale e, in generale, di tutto l'articolo 600-ter e delle altre fattispecie in materia di pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò ribadendo una opzione già fatta propria dal legislatore della legge n. 269 del 1998, di fornire una definizione del concetto di pornografia.

Ciò per l'estrema difficoltà, che, verosimilmente, spiega anche la scelta di segno analogo del legislatore del 1998, di fornire una definizione di pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano, nelle varie ipotesi concrete, tenuti.

Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un concetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere « riempito di contenuto » nel caso concreto.

La lettera *b*) del comma 1 introduce, tra le condotte incriminate ai sensi del terzo comma dell'articolo 600-*ter*, quella della diffusione del materiale pornografico.

Si tratta di una previsione che ricalca il disposto della decisione quadro, volta ad escludere qualsiasi vuoto di tutela rispetto alla repressione delle condotte diffusive del materiale pornografico.

La lettera *c*) del medesimo comma 1 sostituisce il quarto comma dell'articolo 600-*ter* del codice penale, introducendo tra le condotte incriminate, anche in tale caso ricalcando il disposto della decisione quadro, oltre alla cessione, l'offerta, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico.

Sul piano sanzionatorio si è poi prevista, conformemente al disposto della decisione quadro che prevede che tutte le fattispecie da essa contemplate siano punite con pene privative della libertà, l'irrogazione congiunta, e non più alternativa, della pena detentiva e di quella pecuniaria.

In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 600-ter, si è infine sostituito l'attuale riferimento al « materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto », con un generico richiamo al « materiale di cui al primo comma ».

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 600quater del codice penale.

Le modifiche apportate rispetto al testo vigente si limitano, peraltro, all'aspetto sanzionatorio, con la sostituzione, per le ragioni già menzionate nell'illustrare le modifiche apportate dall'articolo 1, all'articolo 600-ter, quarto comma, del codice penale, dell'attuale alternatività tra san-

zione detentiva e sanzione pecuniaria, con la previsione della pena congiunta della reclusione e della multa.

Anche nell'ambito di tale articolo si è sostituito il riferimento, nella formulazione della fattispecie, al materiale pornografico prodotto mediante lo «sfruttamento sessuale » di minori degli anni diciotto, con il riferimento al materiale realizzato « utilizzando » minori degli anni diciotto.

L'articolo 3 introduce, dopo l'articolo 600-quater del codice penale, gli articoli 600-quater.1, 600-quater.2 e 600-quater.3.

L'articolo costituisce il portato di uno degli aspetti più innovativi della decisione quadro, nei quali si manifesta il giustificato rigore che ispira la stessa nell'approccio al fenomeno.

L'attuale quadro normativo interno prevede la punibilità delle fattispecie di pornografia minorile soltanto nelle ipotesi in cui il materiale sia prodotto mediante l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto.

Tuttavia, in una prospettiva più ampia di prevenzione e repressione del fenomeno, anche condotte di produzione e diffusione di materiale pornografico che raffigura persone anche solo apparentemente minorenni od anche immagini virtuali di minorenni, appaiono tali da alimentare il fenomeno della pornografia minorile, inducendo effetti criminogeni nei fruitori del materiale.

Ci si riferisce ai casi in cui il materiale pornografico sia prodotto utilizzando persone reali che sembrino essere minori – non mancano, in effetti, nell'esperienza concreta, ipotesi di materiale pornografico che rappresenti soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti persone che sembrano essere minori pur essendone ignota l'età effettiva – come pure all'ipotesi, anch'essa ben nota all'esperienza, di materiale pornografico virtuale, che rappresenti cioè, in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti.

È proprio in relazione a tali ipotesi che la decisione quadro interviene con quella che è, forse, la sua previsione più innovativa: quella di considerare « pornografia infantile », anche il materiale pornografico che rappresenti o ritragga visivamente: *a)* una persona reale che sembra essere un bambino; *b)* immagini realistiche di un bambino inesistente.

Al fine di adeguare l'ordinamento interno a tali previsioni, l'articolo in esame introduce quindi, dopo l'articolo 600-quater del codice penale, i nuovi articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, disposizioni mediante le quali si è attuata una estensione delle disposizioni incriminatrici di cui agli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale, anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico sia stato prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto ed alle ipotesi in cui il materiale pornografico ritragga o rappresenti visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto.

Si tratta di fattispecie incriminatici i cui contorni appaiono essere quelli del reato di pericolo astratto, o del reato ostacolo – la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono infatti tali da incentivare quei comportamenti devianti, tali, a loro volta, da originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale della integrità fisico-psichica dei minori – la cui compatibilità con i principi generali non appare in dubbio, atteso anche come la condotta presenti un oggetto materiale a contenuto illecito.

L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro, consente, peraltro, agli Stati membri, di prevedere alcune esclusioni della responsabilità penale per le condotte connesse alla pornografia infantile.

Di tali facoltà si è ritenuto di fare un uso parziale, in sintonia con l'impegno profuso dalla delegazione italiana in sede europea al fine di ottenerne una formulazione restrittiva e con l'atteggiamento di rigore che intende ispirare il presente intervento.

Della facoltà di esclusione della responsabilità penale concessa dall'articolo 3,

paragrafo 2, lettera *a*), della decisione quadro – facoltà relativa alle ipotesi « in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta » – ci si è così avvalsi, al secondo comma del nuovo articolo 600-*quater*.1, con riferimento alle sole condotte di produzione del materiale pornografico in questione non destinate alla diffusione o alla cessione e sempre che sia dimostrato che i soggetti utilizzati erano in realtà maggiorenni.

Si è infatti ritenuto che le condotte relative alla produzione destinata alla diffusione o alla cessione, implicando una destinazione alla circolazione del materiale pornografico rappresentante persone che sembrano essere minori, siano suscettibili, comunque, di produrre effetti di incremento e diffusione del fenomeno della pornografia minorile e siano dunque da considerare meritevoli di repressione penale.

Della facoltà di esclusione della responsabilità penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro - facoltà di escludere la punibilità delle condotte connesse con la pornografia infantile rappresentante un minore reale o una persona reale che sembri essere un minore, nelle ipotesi in cui « trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato» - lo schema fa uso prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra minorenni, la produzione del materiale pornografico non sia punibile qualora lo stesso sia prodotto e detenuto da un minore degli anni diciotto ed il materiale medesimo ritragga o rappresenti un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale e sia rimasto nella esclusiva disponibilità dei soggetti minori rappresentati.

Ci si è infine avvalsi della facoltà di esclusione della responsabilità penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *c*), della decisione quadro, prevedendo, nel caso di pornografia virtuale, la non puni-

bilità del produttore qualora la produzione non sia destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non siano state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse

L'articolo 4 introduce un nuovo comma all'articolo 600-quinquies del codice penale.

Il testo vigente dell'articolo 600-quinquies prevede, al primo comma, la sola punibilità di chi organizza e di chi propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, ma non anche di coloro a cui favore i viaggi siano organizzati e che, quindi, vi partecipino.

La novella in esame intende colmare tale lacuna, introducendo la punibilità della condotta, anch'essa ritenuta meritevole di sanzione penale, di partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

La sanzione è stata prevista nella misura della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 2.500 ad euro 40.000.

L'articolo 5 modifica l'articolo 600septies del codice penale.

Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo, già recentemente novellato dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante « Misure contro la tratta di persone », si è prevista l'introduzione di un ulteriore comma. L'inserimento dello stesso deve porsi in relazione al dettato dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro, ed intende assolvere ad una evidente funzione specialpreventiva: esso prevede infatti, quale ulteriore pena accessoria che consegue, in ogni caso, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti de quo, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.

L'articolo 6 apporta due modificazioni all'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo sostituisce il numero 2) di tale primo comma.

Essa deve essere letta anche in relazione alle modifiche apportate all'articolo 609-*septies*, primo comma, del codice penale, dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge.

La dottrina formatasi dopo l'approvazione della legge n. 66 del 1996, non ha mancato di sottolineare la mancanza di coerenza e di uniformità del linguaggio legislativo, nella individuazione delle categorie di soggetti ai fini, da un canto, della integrazione della fattispecie di reato proprio di cui all'articolo 609-quater, primo comma, numero 2), del codice penale e, d'altro canto, delle ipotesi di procedibilità di ufficio di cui all'articolo 609-septies, quarto comma, numero 2), del medesimo codice.

In effetti, il legislatore del 1996, nel disciplinare le fattispecie di reato proprio all'articolo 609-quater, primo comma, numero 2), del codice penale, non menziona il convivente del genitore, categoria che figura invece all'articolo 609septies, quarto comma, numero 2), dello stesso codice; viceversa, tale ultima previsione non menziona, ai fini della procedibilità di ufficio, l'ascendente, né chi abbia con il minore una relazione di convivenza, categorie che al contrario fiall'articolo 609-quater, gurano comma, numero 2).

Entrambe le disposizioni richiamate menzionano invece, ai rispettivi fini, il genitore, anche adottivo, il tutore, nonché altre persone cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato.

Le due novelle, quella di cui alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo e quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge, intendono coordinare le due disposizioni, nel presupposto che il particolare rapporto fiduciario che giustifica, da un lato, l'innalzamento oltre i quattordici anni dell'età del soggetto

passivo del delitto di cui all'articolo 609quater del codice penale e, d'altro canto, la procedibilità di ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, debba sussistere in relazione alle medesime categorie di soggetti.

A tale fine la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in esame inserisce tra i soggetti menzionati all'articolo 609-*quater*, primo comma, numero 2), del codice penale, il convivente del genitore; contestualmente, l'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del disegno di legge, inserisce tra i soggetti menzionati all'articolo 609-*septies*, quarto comma, numero 2), del codice penale, l'ascendente e le persone che abbiano con il minore una relazione di convivenza.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame introduce, dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 609-*quater* del codice penale, un nuovo numero 2-*bis*),

Con tale novella il disegno di legge intende recepire il disposto dell'articolo 2, lettera *c*), punto *iii*), della decisione quadro, che impone che sia prevista come reato la condotta di chi partecipi ad attività sessuali con un bambino – dovendosi intendere per tale, come sempre nell'ambito della decisione quadro medesima, il minore di diciotto anni – laddove « abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza che ha rispetto ad un bambino ».

Il nuovo numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dalla novella in esame, prevede quindi la punibilità di chi, rivestendo una delle qualifiche di cui al precedente numero 2) – qualifiche che paiono esaustivamente esaurire le ipotesi di posizioni di fiducia, autorità o influenza cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c), punto iii), della decisione quadro – ed abusando delle stesse, compia atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto i diciotto anni.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie de quo non sarà quindi sufficiente il solo fatto che il soggetto agente rivesta una determinata qualifica, ma sarà altresì necessario che tale qualifica abbia, mediante l'abuso della stessa, agevolato il compimento dell'atto sessuale.

Se, dunque, la mera particolare relazione con il soggetto agente, non vizia, ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 609-quater del codice penale, il consenso del minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, tale consenso dovrà viceversa ritenersi viziato, ai sensi del numero 2-bis) del primo comma del medesimo articolo 609-quater introdotto dalla novella in esame, nell'ipotesi in cui di tale particolare relazione l'agente abbia abusato al fine del compimento dell'atto sessuale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 609septies, quarto comma, del codice penale.

L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, prevede che: « Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera *a)* » (cioè nei casi in cui il reato sia commesso anche solo parzialmente nel territorio dello Stato membro che procede).

L'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale, nel testo vigente, prevede già diverse ipotesi in cui, in relazione ai delitti contro la libertà sessuale, scatta la procedibilità di ufficio; alcune di tali ipotesi sono specificamente relative ai casi di delitti commessi nei confronti di minori, a riprova della attenzione già prestata dal legislatore del 1996 a tali soggetti.

Alcune modifiche alla disciplina vigente si sono tuttavia rese necessarie al fine di adeguare la stessa alla previsione, sopra riportata, dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, ed alla nozione di « bambino », quale persona minore di diciotto anni, dalla medesima adottata.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in esame, novellando, sul punto, il numero 1) del quarto comma dell'articolo 609-septies del codice penale, ha quindi esteso la procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale – cui fa riferimento l'articolo 2, lettera *c)*, punto *iii)*, della decisione quadro – alle ipotesi in cui lo

stesso sia commesso ai danni di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni diciotto, anziché, come attualmente previsto, ai soli danni di un minore infraquattordicenne.

La lettera b) sostituisce invece il numero 2) del quarto comma dell'articolo 600-septies del codice penale, prevedendo la procedibilità di ufficio nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; essa realizza, in tale modo, oltre alle esigenze di adeguamento della legislazione interna alla decisione quadro, anche quelle esigenze di coerenza ed uniformità del linguaggio normativo già evidenziate nell'esame dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge.

L'articolo 8 modifica l'articolo 609nonies del codice penale.

In particolare, con la lettera *a)* del comma 1, che modifica l'alinea dell'articolo 609-*nonies*, si è previsto che le pene accessorie e gli altri effetti della condanna contemplati dall'articolo medesimo, nel testo vigente, conseguano, oltre che alla condanna, anche alla applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Ciò in relazione alla ritenuta necessità che, tenuto conto della gravità dei delitti in considerazione e della necessità della eliminazione delle condizioni che potrebbero consentire una ricaduta nei medesimi, anche nell'ipotesi di patteggiamento, tali pene ed effetti possano svolgere quella funzione generalpreventiva, ma, soprattutto, specialpreventiva, che è loro propria.

La lettera *b*) del comma 1 modifica il numero 1) dell'articolo 609-*nonies* del codice penale, con il prevedere che la perdita della potestà del genitore consegua alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non solo nel caso in cui la qualità di genitore è elemento co-

stitutivo del reato, ma anche nel caso in cui la stessa è circostanza aggravante del reato.

Si è inteso con ciò rimediare a quella che è stata comunemente considerata una mera svista del legislatore del 1996, tale da limitare l'applicabilità della fattispecie in considerazione alla sola ipotesi prevista dall'articolo 609-quater, primo comma, numero 2), del codice penale. Con la modifica introdotta essa risulterà viceversa applicabile anche nell'ipotesi di violenza sessuale aggravata dalla circostanza di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numero 5).

La lettera *c*), aggiungendo, dopo il primo comma dell'articolo 609-*nonies*, un ulteriore comma, introduce una disposizione analoga a quella inserita, dall'articolo 5 del disegno di legge, all'articolo 600-*septies* del codice penale.

Anche nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, è stata infatti prevista, quale ulteriore pena accessoria, quella della interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture frequentate prevalentemente da minori.

Anche tale disposizione trova fondamento nella previsione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro, secondo il quale « Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualora una persona fisica sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4, quest'ultima possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o permanente dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini ».

L'articolo 9 estende la protezione dell'immagine e delle generalità delle vittime dei reati di violenza sessuale e di pornografia minorile anche alle due nuove fattispecie criminose introdotte dal disegno di legge e precisamente agli articoli 600quater.1 e 600-quater.2.

L'articolo 10 introduce alcune modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 », articolo recentemente introdotto dalla già citata legge n. 228 del 2003.

Tale recentissima disposizione assolve già a quanto richiesto dagli articoli 6 e 7 della decisione quadro, mediante la previsione di una responsabilità degli enti, in riferimento ai delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies, 601 e 602 del codice penale, che siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Oltre all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive per il caso in cui i delitti de quo siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede anche, in relazione alle ipotesi in cui l'ente, od una sua unità organizzativa, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti medesimi, l'applicazione della sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio della attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001.

Le modifiche introdotte dall'articolo in esame nel testo dell'articolo 25-quinquies più volte citato, riguardano esclusivamente l'inserimento, in tale articolo, del riferimento alle fattispecie di nuova introduzione di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del codice penale.

L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale.

Tale lettera era già stata modificata dall'articolo 11 della legge n. 269 del 1998 che aveva inserito, tra le fattispecie che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza, quelle di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies del codice penale.

La novella si limita ad estendere, ai fini della esigenza dell'arresto obbligatorio in flagranza, il riferimento al delitto di cui all'articolo 600-ter, primo e secondo comma, alle ipotesi in cui esso sia relativo al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del codice penale.

Risulta, invece, più significativa, la novella introdotta dal comma 2 dell'articolo in esame che inserisce, al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi in cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, una nuova lettera *l-bis*), volta a consentire la possibilità, attualmente non prevista, di procedere, nel caso in cui la misura sia giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto medesimo, all'arresto facoltativo in flagranza dei reati di cessione di materiale pornografico minorile di cui all'articolo 600-ter, quarto comma, del codice penale, e di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater del medesimo codice.

L'articolo 12 modifica l'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale.

Tale lettera era stata introdotta, dall'articolo 12 della legge n. 269 del 1998, al fine di consentire le intercettazioni telefoniche e, soprattutto, quelle di comunicazioni informatiche e telematiche, in relazione ai procedimenti relativi, ai delitti di cui all'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.

Anche questa novella si limita ad estendere il riferimento ai delitti di cui all'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche alle ipotesi in cui gli stessi siano relativi al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600-quater.1 e 600quater.2 del medesimo codice penale.

L'articolo 13 modifica le disposizioni processuali, anch'esse introdotte dall'articolo 13 della legge n. 269 del 1998, di cui agli articoli 190-bis, comma 1-bis, 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale.

Anche in tali ipotesi si è inteso estendere l'applicazione delle particolari disposizioni processuali di cui agli articoli modificati, disposizioni introdotte dalla legge n. 269 del 1998 al fine di tutelare i minori nell'ambito del processo, alle ipotesi in cui il processo medesimo riguardi una delle nuove fattispecie di cui gli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del codice penale.

L'articolo 14 introduce un ulteriore comma all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante le norme sull'ordinamento penitenziario. Fra le ipotesi di divieto di concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I dell'ordinamento penitenziario è stata introdotta la previsione relativa ai condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi da persona che non ha compiuto gli anni diciotto e 609-quater del codice penale, i quali non ne possono beneficiare se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena detentiva irrogata.

L'articolo 15 estende ancora alle nuove fattispecie di reato di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del codice penale: a) la possibilità, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e recentemente estesa, dall'articolo 8 della citata legge n. 228 del 2003, alle fattispecie di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600quater e 600-quinquies del codice penale, per il pubblico ministero, di ritardare, con decreto motivato, l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, l'arresto, il fermo dell'indiziato di delitto o il sequestro; b) la possibilità di applicare, in relazione a tali reati, le misure di protezione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, possibilità anch'essa recentemente estesa, dalla legge n. 228 del 2003, anche ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale; c) la possibilità di ricorrere alle attività di contrasto previste dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, nelle ipotesi in cui i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, siano commessi in relazione al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice.

L'articolo 16 prevede l'operatività a regime dell'obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi in Paesi esteri, di inserire nel materiale propagandistico, nei programmi o, in mancanza, nei documenti di viaggio consegnati ai clienti, l'avvertenza relativa alla punibilità con la reclusione, secondo la legge italiana, dei reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Tale obbligo, che trae il proprio sostrato empirico nella diffusione del così detto « turismo sessuale », in Paesi, per lo più del terzo mondo, dove lo stesso ha finito per costituite una vera e propria risorsa economica e strumento di sostentamento, era previsto, dall'articolo 16 della legge n. 269 del 1998, in via sperimentale, per un periodo « non inferiore a tre anni », decorrenti dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, periodo ormai decorso.

L'utilità dell'avvertenza, che assolve ad un significativo ruolo generalpreventivo, oltre a costituire un richiamo emblematico alla scelta del legislatore, effettuata con la formulazione dell'articolo 604 del codice penale, di punire i fatti *de quo* anche se commessi all'estero nonché, a mezzo dell'articolo 600-quinquies del medesimo codice penale, l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, ha indotto a prevederne l'obbligatorietà, non più temporanea, ma a regime.

In relazione alla violazione dell'obbligo è stata mantenuta la previsione della irrogazione di una sanzione amministrativa, il cui importo è stato adeguato in una somma compresa tra euro 1.500 ed euro 6.000.

L'articolo 17 inserisce nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998, il richiamo alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del codice penale.

L'articolo 18 introduce nel codice penale il nuovo articolo 528-bis.

Con lo stesso ci si ripropone di tutelare i minori non solo in quanto soggetti utilizzati per la produzione di materiale pornografico minorile – obiettivo cui sono consacrati gli articoli sin qui descritti – ma anche in quanto fruitori di materiale pornografico « adulto », in particolare di quello diffuso a mezzo INTERNET. Ciò al fine di consentirne, anche da tale prospettiva, un corretto sviluppo psichico.

In particolare, poiché i fornitori di connettività alla rete INTERNET non conoscono il contenuto del materiale trasmesso e non possono quindi rispondere
penalmente nel caso in cui i siti telematici
da essi trasmessi offrano immagini pornografiche, la disposizione prevede che,
qualora i suddetti fornitori non adempiano all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o
immagini osceni, essi, ormai a conoscenza
del contenuto di quanto trasmesso, debbano risponderne ai sensi dell'articolo 528
del codice penale, che punisce appunto le
pubblicazioni e gli spettacoli osceni.

In tali casi è prevista altresì l'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure cautelari idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o materiali osceni.

L'articolo 19 si colloca nel capo II del disegno di legge, con il quale, come in precedenza anticipato, si è inteso prevedere – accanto alle disposizioni strettamente penalistiche di cui sin qui s'è detto – un sistema di misure che, ad integrazione degli strumenti di contrasto previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sia volto alla raccolta e al monitoraggio organico

dei dati sui siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, nonché al diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento, al fine di rompere quei meccanismi che permettono, al momento, a molti soggetti, di evitare il blocco del sito e di continuare ad avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare degli introiti derivanti dal turpe commercio in questione.

Esso introduce, dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, che disciplina l'attività di contrasto, quattro nuovi articoli (dal 14-bis al 14-quinquies) e, più specificamente:

a) l'articolo 14-bis che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno. già impegnato nell'attività di contrasto di cui all'articolo 14, comma 2, della medesima legge n. 269 del 1998, di un Centro nazionale con il compito, tra l'altro, di tenere aggiornato un elenco di tutti i siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, segnalati da soggetti pubblici e privati, nonché dei gestori e degli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle segnalazioni sono tenuti in particolare gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Il Centro provvederà inoltre a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri elementi informativi e dati statistici relativi alla pornografia minorile su INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1, della stessa legge n. 269 del 1998;

b) l'articolo 14-ter che prevede l'obbligo, per i fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, di segnalare al citato Centro nazionale i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio di materiale pornografico che coinvolge minori, qualora ne vengano a conoscenza. La violazione di tale

obbligo comporta l'applicazione, cui provvede il Ministero delle comunicazioni, di una sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 euro;

c) l'articolo 14-quater che prevede l'obbligo, per i fornitori di connettività alla rete INTERNET, di utilizzare specifici strumenti di filtraggio, individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al fine di impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pornografico coinvolgente minori segnalati dal Centro nazionale. In via transitoria i predetti fornitori sono tenuti comunque ad adottare adeguati strumenti di filtraggio, dandone previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Anche la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa, anch'essa irrogata dal Ministero delle comunicazioni, da 50.000 a 250.000 euro;

d) l'articolo 14-quinquies che prevede, infine, che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), interessato dal Centro nazionale, trasmetta alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane SpA ed agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni relative ai soggetti che risultano beneficiari dei pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pornografico coinvolgente minori su INTERNET o su altre reti di comunicazione. Acquisite tali informazioni, le banche e gli altri organismi del circuito finanziario comunicano ulteriori notizie di cui siano a conoscenza all'UIC che a sua volta le comunica in via esclusiva al Centro nazionale.

Inoltre è stata introdotta una risoluzione ope legis dei contratti relativi all'accettazione di carte di pagamento stipulati dagli organismi finanziari con i soggetti beneficiari dei pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pedopornografico su INTERNET.

Dal lato dell'utilizzatore della carta di pagamento si è previsto che qualora il Centro nazionale comunichi alle banche e agli altri organismi finanziari informazioni relative al titolare della carta che ne abbia fatto uso per l'acquisto di materiale pedopornografico su INTERNET, i suddetti organismi possano chiedere informazioni ai titolari e quindi procedere alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta medesima. I casi di revoca sono segnalati all'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Le procedure e le modalità da applicare ai fini della trasmissione riservata mediante strumenti informatici e telematici delle informazioni previste dalla disposizione in esame saranno stabilite con apposito regolamento interministeriale da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione, da parte della Banca d'Italia, della sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.

Lo stesso nuovo articolo 14-quinquies prevede che gli introiti delle predette sanzioni confluiscano nel fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della stessa legge n. 269 del 1998, e siano destinati al finanziamento di iniziative, anche di altre amministrazioni, per il contrasto alla pornografia minorile su IN-TERNET.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. In particolare non derivano oneri aggiuntivi in relazione alla istituzione del Centro nazionale di cui al nuovo articolo 14-bis, comma 1, della legge n. 269 del 1998, introdotto dal disegno di legge, atteso il disposto di cui al comma 2 di tale articolo, secondo il quale « Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Si omette pertanto la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento si rivela necessario ai fine di adeguare il quadro legislativo vigente in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori di fronte alla manifestazione di nuove forme ed espressioni del drammatico fenomeno della pedofilia anche a mezzo dell'utilizzo dei moderni strumenti telematici. Alla base dell'intervento vi è la volontà politica, molto forte e condivisa, di dare un segnale univoco e chiaro per il contrasto e la repressione di questi gravissimi reati affinché sia maggiormente garantita la tutela della salute del minore sia con l'inasprimento dei trattamenti sanzionatori sia, con la predisposizione di ulteriori meccanismi di salvaguardia e di protezione.

La elaborazione del progetto normativo volto ad implementare e a perfezionare la legislazione vigente è il frutto di un'azione concertata nella sede del tavolo di coordinamento per la lotta alla pedofilia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998, anche per rispondere alle nuove istanze provenienti dalle istituzioni comunitarie ed, in particolare, dagli impegni relativi alla proposta di decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea di cui al successivo punto D).

B) Analisi del quadro normativo.

La materia del contrasto alla pedofilia trova la sua disciplina nelle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, che ne costituiscono le principali fonti normative.

Tali leggi hanno apportato modifiche significative e rilevanti al codice penale laddove sono contemplate e sanzionate le diverse fattispecie criminose concernenti la pedofilia nell'ambito del titolo XII, capo III, sezioni I e II, del libro II.

In particolare, la normativa codicistica contempla le fattispecie di pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (600-quater), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), con un sistema complementare di circostanze aggravanti ed attenuanti (600-sexies), confisca dei beni e pene accessorie (600-septies).

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni la legislazione vigente si è spesso rivelata insufficiente a fronte della esigenza di dare risposte immediate ed efficaci, sia sul piano repressivo che su quello preventivo, rispetto alla grave diffusione del fenomeno.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La normativa proposta introduce modifiche all'impianto codicistico indicato al fine di incrementare l'efficacia deterrente della disciplina penale e di rendere la repressione del fenomeno criminoso maggiormente effettiva.

Il disegno di legge mira ad un intervento specifico di carattere minimale poiché, attraverso parziali novelle del dettato normativo, tende ad innalzare la soglia di attenzione dello Stato sul fenomeno della pedofilia e ad introdurre meccanismi più efficaci a salvaguardia della salute del minore.

Come descritto nella relazione illustrativa, le modifiche alla normativa codicistica si sostanziano nella estensione della protezione del minore sino al diciottesimo anno di età, nell'ampliamento della nozione di pornografia infantile, in una migliore definizione degli elementi costitutivi dei reati, nell'innalzamento delle soglie sanzionatorie e nella previsione della responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta di interventi che si pongono in continuità con le più recenti tendenze evolutive dell'ordinamento italiano e la necessaria predisposizione di regole comuni in ambito comunitario.

Le ulteriori novelle legislative recate dal provvedimento sono strettamente consequenziali alle prime: si modificano, ad esempio, necessariamente alcune disposizioni del codice di procedura penale, della legge n. 269 del 1998 e del decreto legislativo n. 231 del 2001.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento costituisce attuazione di impegni assunti, anche abbastanza recentemente, dal nostro Paese nella sede comunitaria. È noto, difatti, che la pedofilia costituisce oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni comunitarie le quali hanno espresso più volte l'esigenza di costituire delle solide basi comuni per debellare un fenomeno che presenta oramai una dimensione transnazionale.

Oltre all'azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, ed alla decisione 2000/375/GAI dello stesso Consiglio, del 29 maggio 2000, di recente, è stato raggiunto l'accordo politico su un'importante decisione quadro proposta dalla Commissione europea al Consiglio ispirata ad una maggiore severità nel contrasto alla pedofilia ed all'impegno comune degli Stati di dotare le proprie strutture, giudiziarie e di polizia, di strumenti più efficaci a fronte della sempre più allarmante diffusione del fenomeno.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento non presenta alcun profilo di incompatibilità con l'ordinamento regionale poiché incide su una materia di competenza di legislazione esclusiva dello Stato quale l'ordinamento penale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia della pedofilia richiede necessariamente il ricorso alla fonte normativa primaria ed esula completamente all'ambito della delegificazione.

- 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
- A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Rispetto al linguaggio tecnico-giuridico già in uso nella materia, il provvedimento introduce una sola nuova definizione: quella di « immagini virtuali ».

Tale introduzione si rende necessaria a fronte del sempre maggiore ricorso agli strumenti informatici per l'utilizzo di particolari tecniche di elaborazione grafica volte a realizzare rappresentazioni, sia reali che non, di contenuto pedo-pornografico. Non esiste nell'ordinamento una definizione di questo tipo e non vi è alcun profilo di incompatibilità con altre definizioni in uso nel settore delle innovazioni e tecnologie.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modifiche subite dai medesimi.

Il provvedimento incide sugli articoli del codice penale citati nonché sulla normativa collegata di cui al codice di procedura penale ed alla legge n. 269 del 1998 per la quale si è tenuto conto del testo vigente conseguente alle varie modifiche subite nel tempo quali, fra le ultime, quelle di cui alla recente legge 11 agosto 2003, n. 228.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento è quasi interamente fondato sulla tecnica normativa della novella legislativa poiché costituisce un intervento di carattere minimale volto a perfezionare la disciplina codicistica già vigente.

Solo in minima parte sono state introdotte delle intere disposizioni aventi portata autonoma laddove, ad esempio, sono stati introdotti nel codice penale degli articoli *ex novo*, segnatamente: gli articoli 600-quater.1, 600-quater.2, 600-quater.3 e l'articolo 528-bis.

Si segnala, inoltre, che sono stati introdotti nella legge n. 269 del 1998 gli articoli 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* per la istituzione di una nuova struttura presso il Ministero dell'interno.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta alcun effetto abrogativo.

- 3. Ulteriori elementi.
- A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente sono all'esame di un Comitato ristretto, costituito presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, una serie di proposte di legge volte principalmente a modificare la legge n. 269 del 1998 (atti Camera nn. 311, 382, 408, 593, 726, 953, 1029, 1346, 1489, 2038, 2415, 2422, 2521, 2669, 3122 e 3691).

Le ultime riunioni del Comitato risalgono al giugno 2003.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SES-SUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPOR-**NOGRAFIA**

ART. 1.

- 1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente:
- « Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 »;
- b) al terzo comma, dopo la parola: « divulga » è inserita la seguente « , diffonde »;
- c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
- « Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 ».

ART. 2.

- 1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
- « ART. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter,

consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-quater. 1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

ART. 600-quater. 2. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.

ART. 600-quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati ».

ART. 4.

- 1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000 ».

Art. 5.

- 1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori ».

Art. 6.

- 1. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il numero 2) è sostituito dal seguente:
- « 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il

genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; »;

- *b)* dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
- « 2-bis) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore ».

Art. 7.

- 1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al numero 1), la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente « diciotto »;
- *b)* il numero 2) è sostituito dal seguente:
- « 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; ».

Art. 8.

- 1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, dopo le parole: « La condanna » sono inserite le seguenti: « o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

- *b)* al numero 1), dopo le parole: « elemento costitutivo » sono inserite le seguenti: « o circostanza aggravante »;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater, e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori ».

Art. 9.

1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: « 600-ter, 600-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 ».

ART. 10.

- 1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *b)* dopo le parole: « 600-*ter*, primo e secondo comma » sono inserite le seguenti: « , anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, »;
- *b)* alla lettera *c)*, dopo le parole: « e 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

ART. 11.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, dopo le

parole: « delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, » sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».

- 2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:
- « *l-bis*) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 del medesimo codice; ».

ART. 12.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-bis*), del codice di procedura penale, dopo le parole: « del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « , anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 del medesimo codice ».

ART. 13.

- 1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-ter, 600-quater, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».
- 2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-ter, » sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».
- 3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-ter », sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».

ART. 14.

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
- « 4-bis. I condannati per i delitti di cui all'articolo 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater, del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata ».

ART. 15.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: « 600-quater, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: « 600-quater, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice.

Art. 16.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla

data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: « Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge n. – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero ».

- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 17.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: « 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 dello stesso codice, ».

ART. 18.

- 1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:
- « ART. 528-bis. (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

CAPO II

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRA-FIA A MEZZO INTERNET

Art. 19.

- 1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
- « ART. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
- 2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, elementi informa-

tivi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

ART. 14-ter. (Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica) 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

ART. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

- 2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
- 3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

ART. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet e sulle altre reti di comunicazione.

- 2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
- 4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, aventi sede o domicilio in Italia, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
- 5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
- 6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di

pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 del presente articolo nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

- 7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 ed ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
- 8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
- 9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al regolamento previsto dal comma 8, da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane SpA e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

- 10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate al fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento di iniziative anche di altre amministrazioni per il contrasto della pedopornografia su INTERNET ».
- 2. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*14PDI.0054340